Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — **Roma - Lunedì, 3 aprile 1933 - Anno XI** — **Numero 78**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal* 1° *gennaio di ogni anno; restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del* 31 *dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

AVVISO

INDICE DECADALE DELLE INSERZIONI COMMERCIALI

La Libreria dello Stato, per aderire alle richieste di vari Professionisti, Società ed Enti ed allo scopo di rendere agevole la ricerca delle inserzioni degli avvisi riguardanti le Società Commerciali compresi nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » del Regno, ha iniziata la pubblicazione di un « INDICE DECADALE DELLE INSERZIONI COMMERCIALI ».

L'Indice stesso, sarà pubblicato tre volte al mese e conterrà la elencazione, in ordine alfabetico, delle Società per conto delle quali siano stati inseriti avvisi nei fascicoli della « Gazzetta Ufficiale » pubblicati nella decade immediatamente precedente alla data di ciascuna puntata dell'Indice.

Il prezzo annuo di abbonamento è stato stabilito in L. 7,50 e quello di ciascun fascicolo in L. 0,25.

L'importo potrà essere versato nel C/C postale 1/2640 scrivendo l'ordinazione nel retro del certificato di allibramento.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2060.
Modifiche allo statuto della Regia università di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Perugia, approvato con R. decreto 17 novembre 1927, n. 2802, e modificato con Regi decreti 20 settembre 1928, n. 2656, 25 ottobre 1928, n. 2831, 30 ottobre 1930, n. 1862, e 1° ottobre 1931, n. 1409;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;
Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Perugia, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 33. — All'insegnamento di « istituzioni di diritto privato », di cui al n. 8, è aggiunta l'indicazione « (biennale) ».

Art. 43. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:
« I laureati in giurisprudenza, in scienze sociali e in scienze economiche e commerciali non sono tenuti ad osservare tali precedenze ».

Art. 48. — Nell'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di medicina e chirurgia i primi quattro sono sostituiti dai sette seguenti, modificandosi in conseguenza la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti:
« 1) fisica; 2) zoologia e anatomia comparata; 3) anatomia umana normale sistematica e istologia; 4) embriologia; 5) anatomia topografica; 6) chimica generale inorganica ed organica; 7) chimica biologica ».

Art. 49. — È sostituito dal seguente:
« La durata dei singoli insegnamenti è di tre anni per i corsi di clinica medica e di clinica chirurgica; di due anni per i corsi di anatomia umana normale sistematica e istologia, di chimica generale organica ed inorganica, di fisiologia, di patologia generale, di anatomia e istologia patologica e di clinica ostetrico-ginecologica; di sei mesi per i corsi di odontoiatria, di otorinolaringoiatria e di chimica biologica: di un anno per tutti gli altri ».

Art. 50. — Sono aggiunti i seguenti commi:
« Agli effetti di quanto sopra gli esami di anatomia umana normale sistematica e istologia, di embriologia e di anatomia topografica vengono computati per un unico esame.
Agli stessi effetti due esami sostenuti su insegnamenti semestrali vengono computati per uno ».

Art. 52. — È sostituito dal seguente:
« Gli studenti che non abbiano superato gli esami di anatomia umana normale sistematica e istologia, di anatomia topografica, di fisiologia e di patologia generale, non possono essere ammessi agli esami delle cliniche generali e speciali ».

Art. 56. — Nell'elenco delle esercitazioni di laboratorio della Scuola di farmacia è inserita, col n. 1, quella di « preparazioni di chimica inorganica e saggi di chimica analitica qualitativa per via secca », modificandosi in conseguenza la numerazione delle esercitazioni successive.

Art. 58. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:
« Gli studenti devono inoltre seguire e superare l'esame nelle esercitazioni di cui ai numeri 2 a 6 e 8 dell'art. 56.
È obbligatoria la frequenza alle esercitazioni di chimica organica ed alle preparazioni di chimica inorganica e saggi di chimica analitica qualitativa per via secca ».

Art. 64. — L'ultimo periodo è sostituito dal seguente;
« Gli studenti inoltre devono seguire e superare l'esame nelle esercitazioni di cui ai numeri 2, 4 e 8 dell'art. 56. È obbligatoria la frequenza alle preparazioni di chimica inorganica e saggi di chimica analitica qualitativa per via secca ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 330, foglio 116. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. 2061.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Lequio Berria.

N. 2061. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico della Congregazione di carità di Lequio Berria (provincia di Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 2 febbraio 1933, n. 214.
Approvazione del regolamento sulle norme relative al trattamento da usare ai generali ed ai colonnelli della Regia aeronautica collocati in ausiliaria direttamente dal servizio permanente effettivo, in esecuzione del R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il trattamento economico previsto dal R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, per gli ufficiali che cessano dal servizio permanente effettivo nei casi contemplati dall'art. 1 di esso Regio decreto-legge è concesso — ove sia possibile — con lo stesso decreto di collocamento in ausiliaria.

Art. 2.

Le domande degli ufficiali che chiedono il collocamento in ausiliaria ai sensi dell'art. 2 del citato R. decreto-legge 8 settembre 1932, dovranno essere dirette al Ministero dell'aeronautica e corredate del parere delle autorità gerarchiche cui spetta di formulare in primo grado i giudizi di avanzamento, nonchè del loro giudizio — espresso in foglio a parte — circa l'idoneità degli ufficiali a prestare nell'ausiliaria i servizi indicati nell'art. 46 della legge 11 marzo 1926, n. 397.

A cura del Ministero dell'aeronautica sarà promosso il giudizio di secondo grado nella prima riunione che terrà la Commissione superiore di avanzamento dopo l'arrivo della domanda, ovvero il giudizio unico nel caso previsto dall'art. 104 della legge 23 giugno 1927, n. 1018.

Art. 3.

I colonnelli inscritti nei ruoli del servizio permanente effettivo, i quali, lasciando il servizio con tale grado, ritengono di poter ottenere il trattamento contemplato nell'art. 4 del predetto R. decreto-legge 8 settembre 1932 dovranno inoltrare, per il tramite gerarchico, al Ministero dell'aeronautica, apposita domanda su carta legale, nella quale segneranno:

a) gli estremi del provvedimento con cui furono investiti del comando mobilitato di un gruppo di squadriglie di aeroplani od idrovolanti o di un gruppo di dirigibili oppure di un comando mobilitato di unità equivalente o di rango superiore al comando di gruppo;

b) gli estremi del provvedimento relativo alla cessazione di tale comando;

c) la data di effettiva assunzione e cessazione di tale comando mobilitato;

d) l'ente mobilitato di cui faceva parte detto comando e la grande unità dalla quale dipendeva;

e) ogni altra indicazione idonea a comprovare che tale comando fu tenuto per un periodo di almeno sei mesi.

Le autorità gerarchiche, in base agli elementi a loro disposizione, controlleranno tali dati e trasmetteranno le domande esprimendo, in proposito, il loro parere con speciale riferimento al requisito del « lodevole comando ».

Spetta al Ministro per l'aeronautica, sentita la Commissione superiore di avanzamento, il giudizio definitivo sulla reale sussistenza delle condizioni prescritte per l'ammissione al beneficio di cui all'art. 4 del citato R. decreto-legge 8 settembre 1932.

Art. 4.

I colonnelli in ausiliaria che ritenessero di aver titolo ai maggiori benefici previsti dagli articoli 4 e 7 del citato R. decreto-legge 8 settembre 1932, dovranno farne domanda fornendo le indicazioni di cui al precedente articolo del presente regolamento.

Il trattamento previsto dall'art. 6 dello stesso R. decreto-legge 8 settembre 1932 è applicabile soltanto agli ufficiali dei gradi di colonnello e generale che, mentre rivestivano uno dei gradi suddetti, furono collocati in ausiliaria direttamente dal servizio permanente effettivo e per i quali concorrono tutte le altre condizioni prescritte.

La indennità di ausiliaria sarà corrisposta in relazione al grado col quale lasciarono il servizio permanente effettivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 330, foglio 117. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1933.

Approvazione del regolamento della Camera arbitrale pel commercio del caffè istituita presso la Borsa per la contrattazione delle merci in Genova.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di Borsa, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detta legge approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il verbale dell'adunanza 21 febbraio 1933-XI del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova, con il quale si è deliberata l'istituzione di una Camera arbitrale per il commercio del caffè presso la locale Borsa merci ed è stato proposto il regolamento per il funzionamento della Camera anzidetta:

Decreta:

È istituita presso la Borsa per la contrattazione delle merci in Genova la Camera arbitrale pel commercio del caffè e si approva il relativo regolamento composto di 27 articoli, annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

Regolamento per la Camera arbitrale del caffè presso la Borsa merci di Genova.

TITOLO I.

COSTITUZIONE E ORGANI PEL FUNZIONAMENTO.

Art. 1.

È istituita in Genova, presso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa (Borsa merci), una Camera arbitrale per la conciliazione e la risoluzione di tutte le controversie nascenti dall'esecuzione di contratti di compra-vendita di caffè.

La conciliazione e l'arbitrato si svolgono secondo le norme del presente regolamento che s'intende conosciuto ed accettato integralmente dalle parti che si rivolgono alla Camera arbitrale sia per le contrattazioni compiute nella Borsa merci di Genova, sia per quelle stipulate su moduli contrattuali muniti di apposita clausola di compromesso.

L'arbitrato si svolge in *prima istanza* o in *sede di revisione* e le decisioni emesse sono obbligatorie per le parti.

Art. 2.

La Camera arbitrale è costituita dagli importatori, agenti, pubblici mediatori del ramo caffè e loro legali rappresentanti, muniti della tessera permanente per entrare in Borsa merci ed inscritti, a loro domanda, in un apposito elenco tenuto dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Sono organi della Camera arbitrale:

a) l'assemblea;

b) il Comitato direttivo;

c) la Segreteria.

Art. 3.

a) *Assemblea e ruolo degli arbitri.*

L'assemblea della Camera arbitrale designa a scrutinio segreto: otto importatori, otto agenti, otto pubblici mediatori del ramo caffè, tutti associati alla Federazione provinciale fascista del commercio di Genova, i quali dalla Presidenza del Consiglio provinciale dell'economia corporativa potranno essere inscritti in un apposito elenco, che prende il nome di « ruolo degli arbitri », depositato presso le autorità della Borsa merci.

Qualora, per insufficienza di inscritti, non fosse possibile ottenere o mantenere il rapporto più sopra indicato, il numero totale è completato con gli appartenenti alle altre categorie; e così, non consentendo il numero degli inscritti la elezione di 24 arbitri, il ruolo è ridotto proporzionalmente.

Del ruolo degli arbitri non possono far parte più componenti di una stessa ditta.

Il ruolo degli arbitri è rinnovato nel mese di dicembre precedente ad ogni biennio e l'iscrizione può essere confermata.

Art. 4.

b) *Comitato direttivo.*

La Camera arbitrale è retta dal Comitato direttivo composto di un presidente e di tre vice-presidenti.

I componenti il Comitato direttivo sono nominati dalla Presidenza del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, la quale può scegliere il presidente anche all'infuori dei componenti la Camera e nomina i tre vice-presidenti, questi ultimi su designazione della Camera arbitrale, sentite le autorità di Borsa.

I tre vice-presidenti devono appartenere al ruolo degli arbitri.

I componenti il Comitato direttivo durano in carica due anni e possono essere confermati.

Le deliberazioni del Comitato direttivo sono valide se vi intervengono almeno due membri.

Art. 5.

Il presidente ha la rappresentanza della Camera arbitrale; risponde nei confronti del Consiglio provinciale dell'economia corporativa del buon andamento tecnico ed amministrativo della Camera arbitrale, e vigila sulla retta applicazione delle norme del presente regolamento.

Art. 6.

Il presidente: convoca il Comitato direttivo e gli arbitri del ruolo nei casi previsti, e tutte le volte che lo giudichi opportuno; riceve i reclami sul funzionamento delle procedure arbitrali; propone al Consiglio provinciale dell'economia i provvedimenti disciplinari, ivi compresa la decadenza a carico dei componenti della Camera arbitrale; presiede l'assemblea annuale e promuove la sostituzione dei vice-presidenti e degli arbitri inscritti nel ruolo in modo da garantire la regolarità della Camera; provvede inoltre a tutto quanto favorisce il conseguimento degli scopi della Camera arbitrale.

I tre vice-presidenti coadiuvano il presidente e compiono i particolari incarichi che sono loro affidati dal presidente.

In assenza o in caso di impedimento del presidente, questi è sostituito dal vice-presidente più anziano per nomina ed in caso di parità dal maggiore di età.

Di tutti i provvedimenti presi a carico dei componenti della Camera, il presidente informa le autorità di Borsa ed il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Art. 7.

c) *Segreteria.*

Il Comitato direttivo ha un segretario, designato dal Consiglio provinciale dell'economia fra il proprio personale.

Il segretario cura l'amministrazione e la contabilità della Camera arbitrale e compie le altre mansioni che gli sono affidate dal presidente, o dal Comitato direttivo, dai quali dipende per tutto quanto ha riferimento all'andamento della Camera arbitrale, pur restando sottoposto ai vincoli di disciplina del Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

TITOLO II.

DEI TIPI BASE DELLE CONTRATTAZIONI UFFICIALI DI BORSA.

Art. 8.

Il Consiglio provinciale dell'economia, d'accordo con il Comitato direttivo, forma i campioni tipici dei caffè che costituiscono la base delle contrattazioni ufficiali della Borsa merci.

Contemporaneamente sono stabiliti gli scarti da valere nelle differenze fra tipi e descrizioni di vendita e quelli di esecuzione, nonchè le norme generali alle quali debbono attenersi gli arbitri per eventuali differenze di colore e di gusto.

I campioni tipici, in duplice esemplare, debitamente confezionati a cura del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, sono depositati presso il Laboratorio chimico-merceologico del Consiglio stesso ed assumono la denominazione di « *caffè tipo della Camera arbitrale di Genova* ». Essi sono classificati in modo da essere individuati facilmente ed esattamente con semplice denominazione.

Art. 9.

I campioni tipici, la tabella degli scarti e le norme per gli arbitri di cui all'articolo precedente, nonchè l'elenco delle classifiche sono riveduti dal Consiglio provinciale dell'economia, su proposta del Comitato direttivo annualmente in modo da approntarli per l'inizio della stagione, e le eventuali variazioni entrano in vigore due mesi dopo la data della deliberazione relativa.

TITOLO III.

ARBITRATI DI QUALITÀ.

Art. 10.

Le domande per l'arbitrato di qualità e le pratiche inerenti ad esse debbono essere compiute, nel silenzio del contratto, entro il 5° giorno dall'ultimato sbarco della partita.

Le domande, redatte e firmate dalle parti su apposito modulo della Camera arbitrale, debbono essere indirizzate al presidente.

La domanda d'arbitrato non sospende l'esecuzione dei contratti.

Art. 11.

L'arbitrato di qualità ha luogo nel caso in cui si tratti di giudicare di partite contrattate sulla base di « *caffè tipo della Camera arbitrale di Genova* »; esso può svolgersi altresì sulla base di « *campione tipo* », di « *campione di partita* » o di « *campione scelto* », purchè tali campioni siano depositati come segue:

I « campioni tipo » ed i « campioni di partita » devono essere depositati prima della conclusione dei contratti, o anche dopo con l'accordo dei contraenti, presso la Direzione del Laboratorio chimico-merceologico, la quale redige verbale di accettazione, che, con le modalità da essa stabilite, è comunicato al presidente della Camera arbitrale ed agli interessati.

I « campioni scelti », così convenzionalmente denominati per indicare i campioni di caffè oggetto di contratti di rivendita, debbono essere confezionati in buste di modello speciale approvato dal Comitato direttivo, e sono accettati in deposito dalla Direzione del Laboratorio chimico-merceologico con le modalità da essa all'uopo fissate.

Art. 12.

Accettata la domanda di cui al precedente art. 10 ed i campioni (i quali debbono essere di peso non minore di 100 grammi e portare i suggelli delle parti contraenti oppure quelli ufficiali del Laboratorio chimico-merceologico del Consiglio provinciale dell'economia) il Comitato direttivo, assistito dal segretario, procede, entro 48 ore, al sorteggio fra gli iscritti nel ruolo degli arbitri del nome di un importatore, di un agente e di un pubblico mediatore, i quali formano la Commissione arbitrale che è presieduta dal membro più anziano di nomina fra i sorteggiati ed in caso di parità dal maggiore di età.

La procedura per gli arbitrati di qualità è anonima e la Commissione giudica senza conoscere le parti contrarie.

Tutti gli arbitri sono vincolati dal segreto per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni arbitrali.

Art. 13.

a) *Giudizio di prima istanza.*

La Commissione giudica in prima istanza, sulla base dei seguenti elementi, i quali vengono messi a disposizione dal segretario, seduta stante, in forma e condizionamenti anonimi:

estremi del contratto o del fissato di compra-vendita;

campioni presentati dalle parti.

La Commissione, dopo aver esaminati i campioni presentati dalle parti e fatti i debiti confronti col campione di « caffè tipo della Camera arbitrale di Genova » ovvero col « campione tipo », oppure con quello della « partita » o col « campione scelto », a seconda del caso, emette la sua decisione a maggioranza, redige il verbale della seduta, sigilla di nuovo i campioni e consegna il tutto al segretario, il quale dà immediata comunicazione scritta alle parti interessate del solo dispositivo della decisione.

Art. 14.

b) *Giudizio di revisione.*

La decisione di prima istanza può essere sottoposta, su domanda di una delle due parti presentata entro dieci giorni dalla ricevuta comunicazione, al giudizio di revisione.

La domanda di revisione sospende la esecuzione della decisione di prima istanza.

La revisione viene fatta da una « Giuria » di sei membri del ruolo degli arbitri, sorteggiati in ragione di due per categoria, nel modo stabilito all'art. 12, con esclusione degli arbitri di prima istanza.

La Giuria elegge nel proprio seno il presidente, delibera a maggioranza di voti, ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

La Giuria giudica in prima convocazione, sulla base del verbale dell'arbitrato di prima istanza, degli estremi del contratto e dei campioni di cui all'art. 12 i quali elementi sono forniti dal segretario, seduta stante, con le stesse modalità indicate pel giudizio di prima istanza.

La Giuria redige il verbale della seduta ed il segretario notifica per iscritto alle parti il dispositivo della decisione.

La decisione di revisione sostituisce quella di prima istanza.

TITOLO IV.

DELLA CONCILIAZIONE E DELL'ARBITRATO DI CONTROVERSIA.

Art. 15.

Ogni controversia insorta fra i componenti la Camera arbitrale o fra essi ed i terzi circa l'interpretazione o la esecuzione dei contratti di compra e vendita di caffè stipulati in base alle norme vigenti nella Borsa merci o nei quali è stata inserita apposita clausola compromissoria, deve essere obbligatoriamente deferita alla conciliazione od al giudizio della Camera arbitrale di Genova.

Art. 16.

Conciliazione.

Per la conciliazione di differenze o di importo di risarcimento, riconosciuti esistenti dalle parti, ognuna di queste nomina un proprio delegato. I delegati, a mezzo del segretario della Camera arbitrale, redigono il verbale di conciliazione secondo le norme che saranno stabilite dalla Camera arbitrale stessa.

Art. 17.

Arbitrato di controversia:

a) *Giudizio di prima istanza.*

Gli arbitrati si effettuano per mezzo di tre arbitri, nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo dai due primi.

Non potrà essere delegato od arbitro chi non fa parte della Camera arbitrale da almeno sei mesi.

Se i due arbitri, anche nel caso di nomina di ufficio contemplata nel successivo art. 18, non si accordano per la nomina del terzo arbitro, tale nomina è deferita al Comitato direttivo della Camera arbitrale il quale lo sceglie insindacabilmente fra i componenti il ruolo degli arbitri.

Art. 18.

Se nel contratto di compra-vendita risulta che ogni controversia è deferita all'Arbitrato di Genova, ed uno dei contraenti non firma la domanda od il compromesso, il presidente della Camera arbitrale o chi ne fa le veci, a richiesta

dell'altra parte, richiama la parte inadempiente all'osservanza del suo obbligo fissandogli un limite di tempo, trascorso il quale egli procede alla firma della domanda o del compromesso in luogo e vece della parte che si è rifiutata di sottoscriverlo e della quale egli è considerato il mandatario. Pure in qualità di mandatario sarà considerato il presidente della Camera arbitrale qualora la parte si rifiuti di nominare il suo arbitro.

Per l'applicazione di quanto sopra la parte richiedente deve versare alla Camera l'importo totale delle spese e quello di tutte le altre competenze fissate dalla Camera arbitrale.

Art. 19.

Gli arbitri decidono entro i trenta giorni dalla data di accettazione del mandato mediante la firma del compromesso. Essi esaminano la documentazione della controversia, le memorie eventualmente presentate, sentono le parti su loro domanda e compiono tutte le indagini che ritengono necessarie.

Il Consiglio provinciale dell'economia, la Camera arbitrale e gli arbitri non contraggono alcuna responsabilità nello svolgimento della procedura arbitrale.

Il termine di trenta giorni può essere prorogato di non oltre 60 giorni dal Comitato direttivo su richiesta di due arbitri.

Gli arbitri decidono a maggioranza di voti, redigono il verbale di ogni seduta e ne fanno consegna al segretario, il quale comunica per iscritto alle parti interessate la sola decisione arbitrale.

Art 20.

b) *Giudizio di revisione.*

Ciascuna delle parti può chiedere il giudizio di revisione entro 15 giorni da quello in cui ha comunicazione della decisione di prima istanza.

La domanda di revisione sospende la esecuzione della decisione di prima istanza.

Per la revisione il ruolo degli arbitri, convocato in seduta plenaria, (valida con la presenza di almeno la metà dei propri iscritti), elegge a voti segreti cinque dei suoi membri, i quali costituiscono una Giunta che viene presieduta da chi ottenne il maggior numero di voti.

A parità di voti è eletto il maggiore di età.

Non possono far parte della Giuria gli arbitri di prima istanza e tutti coloro che hanno interessi nella controversia.

La Giuria decide a maggioranza entro i quindici giorni dalla data di accettazione e soltanto in casi di provata necessità tale termine può essere prorogato, di non più di 30 giorni, dal Comitato direttivo.

La Giuria redige il verbale di ogni seduta e lo consegna, unitamente alle conclusioni, al segretario, al quale spetta di notificare per iscritto la decisione alle parti interessate.

La decisione di revisione sostituisce quella di prima istanza.

Art. 21.

I campioni depositati che hanno servito per gli arbitrati restano a disposizione dei legittimi proprietari per la durata di un mese dopo ultimato l'arbitrato. Trascorso tale termine i campioni non ritirati, sono di diritto acquisiti alla Camera arbitrale.

Art. 22.

Tutte le operazioni di conciliazione e di arbitrato debbono svolgersi pel tramite della segreteria della Camera arbitrale e nei locali a ciò designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

COMPENSI AGLI ARBITRI E ALTRE SPESE.

Art. 23.

La domanda di arbitrato o di revisione, deve essere accompagnata dall'ammontare dei compensi arbitrali, fissati dal Consiglio provinciale dell'economia, su proposta del Comitato direttivo e dell'importo delle spese varie da determinarsi in via presuntiva dal Comitato stesso.

La parte richiedente deve depositare altresì le somme che di volta in volta occorressero alla Camera arbitrale per le spese di istruttoria della vertenza.

La liquidazione definitiva dei compensi agli arbitri e delle somme dovute dalle parti sarà fatta dalla Camera arbitrale in base alla tariffa in vigore ed alla determinazione contenuta nelle decisioni.

ESECUZIONE DELLE DECISIONI ARBITRALI.

Art. 24.

L'esecuzione delle decisioni arbitrali deve effettuarsi entro dieci giorni dalla data della notificazione alle parti, se queste risiedono in Italia, od entro trenta giorni se anche una sola di esse risiede all'estero.

Art. 25.

Qualora una delle parti non eseguisca nei termini stabiliti nel precedente articolo una decisione arbitrale, il presidente della Camera arbitrale o chi ne fa le veci, su domanda scritta dell'altra parte, dopo aver accertata la inesecuzione propone al Consiglio provinciale dell'economia corporativa la sospensione della tessera per entrare in Borsa e provvede a che non si facciano altri arbitrati od altre operazioni dipendenti dalla Camera arbitrale e dal Consiglio provinciale dell'economia per conto della parte inadempiente, e ciò fino a quando la decisione arbitrale non sarà eseguita.

Del provvedimento preso sarà dato avviso a spese della parte richiedente, alle Organizzazioni sindacali, alle autorità delle Borse merci del Regno ed ai componenti la Camera arbitrale.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

Art. 26.

Ogni controversia, di qualsiasi natura, che insorgesse fra i membri della Camera arbitrale e fra essi ed i terzi e fra la Camera ed i terzi, circa la interpretazione, l'applicazione del presente regolamento e lo svolgimento delle operazioni di arbitrato, deve obbligatoriamente sottoporsi al giudizio inappellabile di tre amichevoli compositori scelti uno per ciascuna parte ed il terzo nominato dal presidente del Consiglio provinciale dell'economia di Genova.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 27.

Il primo ruolo di arbitri e le prime cariche dureranno fino al 31 dicembre 1934.

Visto, si approva il presente decreto composto di 27 articoli.

Roma, addì 22 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:
ACERBO.

(1587)

DECRETO PREFETTIZIO 7 ottobre 1931.
Riduzione di cognome nella forma italiana.

N. 11419-8747.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Smerdel di Michele, nata a Trieste il 15 settembre 1902 e residente a Trieste, Gretta di Sopra n. 394, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Serdi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Smerdel è ridotto in « Serdi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8903)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Sezione industriale della Società anonima cooperativa « Casa e Lavoro », per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche fra i combattenti, con sede in Roma, non avendo per oltre due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(1570)

Quarantesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessioni minerarie emanate in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 7 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1932, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 110, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 28 febbraio 1933, n. 5707, lib. 1, vol. 18, col quale al signor Kovatsch Tommaso, domiciliato in frazione Bagni di Lusnizza del comune di Malborghetto Valbruna, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua minerale solfurea della sorgente denominata « Nuova » sita in località Bagni di Lusnizza nel territorio del comune di Malborghetto Valbruna, provincia di Udine. Estensione ettari 0.90.83.

Decreto Ministeriale 3 ottobre 1932, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1933, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 26, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 17 febbraio 1933, n. 4511, lib. 1, vol. 18, col quale al rag. Ugo Lanza domiciliato in Aosta, nella sua qualità di curatore del fallimento della Società anonima Acque Minerali di Courmayeur, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua acidula-bicarbonato-calcio-magnesiaca della sorgente « La Vittoria » sita in località « Torrente di Dolonne », nel territorio del comune di Courmayeur, provincia di Aosta. Estensione ettari 0.98.65.

Decreto Ministeriale 3 ottobre 1932, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1933, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 25, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 17 febbraio 1933, n. 5410, lib. 1, vol. 18, col quale al rag. Ugo Lanza, domiciliato in Aosta, nella sua qualità di curatore del fallimento della Società anonima Acque Minerali di Courmayeur, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua ferruginosa della sorgente « La Regina » sita in località « Torrente Dora Baltea » comune di Courmayeur, provincia di Aosta. Estensione ettari 0.41.01.

Decreto Ministeriale 3 ottobre 1932, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1933, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 24, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma, il 17 febbraio 1933, n. 5409, lib. 1, vol. 18, col quale al rag. Ugo Lanza, domiciliato in Aosta, nella sua qualità di curatore del fallimento della Società anonima Acque Minerali di Courmayeur, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua solfidrica della sorgente « La Saxe » in località « Canale della Menaressa », comune di Courmayeur, provincia di Aosta. Estensione ettari 0.54.23

Decreto Ministeriale 3 ottobre 1932, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1933, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 23, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma, il 17 febbraio 1933, n. 5408, lib. 1, vol. 18, col quale al rag. Ugo Lanza, domiciliato in Aosta, nella sua qualità di curatore del fallimento della Società anonima Acque Minerali di Courmayeur, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua ferruginosa della sorgente « La Margherita » sita in località « Torrente Dora Baltea », comune di Courmayeur, provincia di Aosta. Estensione ettari 0.08.47.

Decreto Ministeriale 3 ottobre 1932, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 344, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 23 gennaio 1933, n. 4753, lib. 1, vol. 18, col quale al comune di Saint Vincent (Aosta) è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua minerale della sorgente « Fons Salutis » sita nel proprio territorio. Estensione ettari 0.54.02.

Decreto Ministeriale 3 ottobre 1932, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 345, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma, il 23 gennaio 1933, n. 4752, lib. 1, vol. 18, col quale al comune di Saint Vincent, provincia di Aosta, è concesso per la durata di anni trenta, l'ampliamento della sorgente denominata « Fons Salutis » sita in territorio del comune di Saint Vincent, provincia di Aosta. Estensione ettari 612.45.98.

Decreto Ministeriale 19 ottobre 1932, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1932, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 115, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 13 febbraio 1933, n. 5270, lib. 1, vol. 18, col quale alla Società anonima Miniere dell'Argentiera, con sede in Torino, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di piombo argentifero, zinco, rame e pirite siti in località denominata « Bottino » in territorio del comune di Stazzema, provincia di Lucca. Estensione ettari 153.

Decreto Ministeriale 21 novembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1932, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 83, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 17 febbraio 1933, n. 5405, lib. 1, vol. 18, col quale è ampliata l'area della concessione « Sorgente Angelica » accordata per la durata di anni 90 alla Società in accomandita per azioni F. Bisleri & C. di Milano. Estensione ettari 279.21.

Decreto Ministeriale 7 febbraio 1933, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1933, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 89, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 28 febbraio 1933, n. 5709, lib. 1, vol. 18, col quale alla Società anonima Marchino & C. di dott. Ottavio Marchino & C. con sede in Casale Monferrato è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Filagna, Prà da Ca » in territorio del comune di Valmozzola, provincia di Parma. Estensione ettari 149.94.80.

Decreto Ministeriale 20 febbraio 1933, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1933, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 96, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 7 marzo 1933, n. 5999, lib. 1, volume 18, col quale la concessione della miniera di zolfo « Acqua Terragna » sita in territorio dei comuni di Sacrofano, Castelnuovo di Porto e Campagnano di Roma, provincia di Roma, è trasferita dalla Società anonima Miniere di Scrofano alla Società anonima Italiana

per la Produzione di Calci e Cementi di Segni, con sede in Roma. Estensione ettari 384.78.15.

Decreto Ministeriale 22 febbraio 1933, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1933, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 109, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 10 marzo 1933, n. 6089, lib. 1, vol. 18, col quale alla Società anonima « Acque e Terme di Bognanco » con sede in Domodossola è concessa per la durata di anni 90 la facoltà di coltivare e utilizzare l'acqua minerale delle sorgenti site in località « Prestino », nel territorio del comune di Bognanco, provincia di Novara. Estensione Ettari 439.93.75.

Decreto Ministeriale 1° febbraio 1933, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1933, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 91, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 17 marzo 1933, n. 6244, lib. 1, vol. 18, col quale al sig. Giuseppe Biasi, domiciliato a Pola, è concessa per la durata di anni 20 la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località denominata « Portolungo » nel territorio del comune di Albona, provincia di Pola. Estensione ettari 32.76.97.

Decreto Ministeriale 20 febbraio 1933, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1933, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 130, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 17 marzo 1933, n. 6246, lib. 1, vol. 18, col quale alla Società anonima « Fonte Eletta » domiciliata in Napoli, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua minerale delle sorgenti « Fonte Eletta » site in località Val d'Assano, nel territorio del comune di Riardo, provincia di Napoli. Estensione ettari 0.71.20.

Decreto Ministeriale 20 febbraio 1933, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1933, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 98, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 17 marzo 1933, n. 6245, lib. 1, vol. 18, col quale alla Soc. « Italcementi » Fabbriche Riunite Cemento, con sede in Bergamo, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località denominata « Bosca » nel territorio del comune di Parzanica, provincia di Bergamo. Estensione ettari 10.37.90.

Decreti di rinuncia di concessioni minerarie.

Decreto Ministeriale 15 dicembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1933, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 9, col quale è accettata la rinuncia fatta dalla Società anon. Miniere Carbonifere di Trieste, alla concessione della miniera di combustibili fossili « Guido » sita in territorio dei comuni di Cave Auremiane e Divaccia S. Canziano, provincia di Trieste. Estensione ettari 110.27.99.

Decreto Ministeriale 22 dicembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1933, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 54, col quale è accettata la rinuncia fatta dalla Soc. an. Industrie Pietre Litografiche Emiliane (I.P.L.E.) con sede in Roma, alla concessione della miniera di calcare litografico denominata « Val Trebbia » sita in territorio del comune di Travo, provincia di Piacenza. Estensione ettari 355.45.

Decreto Ministeriale 20 febbraio 1933, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1933, registro n 1 Corporazioni, foglio n. 99, col quale è accettata la rinunzia fatta dalla « Terni » Soc. an. per l'industria e l'elettricità, con sede in Roma, alla concessione della miniera di ferro « Regina Zoie » sita in territorio del comune di Pezzase, provincia di Brescia. Astensione ettari 388.22.12.

(1571)

(1ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo della cauzione costituita dalla Compagnia di assicurazione « L'Unité » di Parigi a garanzia della massa degli assicurati italiani.

Il rappresentante in Italia della Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni « L'Unité », con sede in Parigi, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati italiani, asserendo di aver estinto ogni e qualsiasi impegno derivanti da rischi di assicurazioni dirette assunte nel Regno e che non vi sono reclami per sinistri da liquidare.

S'invita chiunque abbia interesse ad opporsi a detto svincolo a far pervenire, in debita forma legale, il relativo ricorso al Ministero delle corporazioni (Servizio assicurazioni), non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla compagnia interessata e per essa al liquidatore dott. Ugo Navarra, via Manzoni n. 39, in Milano.

(1572)

(1ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo della cauzione costituita dall'Istituto italiano di credito marittimo per conto del Lloyd's di Londra a garanzia della massa degli assicurati italiani.

L'Istituto italiano di credito marittimo, con sede in Roma, mediatore per il collocamento di rischi in assicurazione presso il Lloyd's di Londra, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita ai sensi dell'art. 34 del R. decreto 29 aprile 1923, n. 966, asserendo che non è più in vigore alcun contratto di assicurazione assunto a suo mezzo dal Lloyd's predetto e che è stato estinto ogni e qualsiasi impegno derivante dalle operazioni relative.

S'invita chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo a far pervenire in debita forma legale ricorso al Ministero delle corporazioni (Divisione assicurazioni), non oltre il termine di giorni trenta, dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, al predetto Istituto italiano di credito marittimo, corso Umberto I, n. 173.

(1573)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 75.

Media dei cambi e delle rendite

del 31 marzo 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	19.47
Inghilterra (Sterlina)	66.89
Francia (Franco)	76.50
Svizzera (Franco)	376.05
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.722
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.20
Cecoslovacchia (Corona)	58.20
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3 —
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.663
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.44
Olanda (Fiorino)	7.85
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	165.25
Svezia (Corona)	3.55
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3.50 % (1906)	76.30
Id. 3,50 % (1902)	75.175
Id. 3 % lordo	54.05
Consolidato 5 %	84.925
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.20
Id. id Id. 1940	102.85
Id. id. Id. 1941	102.90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.975

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.